



## Circolare

# Decreto Sostegni bis

# Misure urgenti di sostegno COVID-19

26 Maggio 2021

Gentile cliente, in data 25 maggio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il Decreto Legge n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Il provvedimento reca numerose misure, qui elenchiamo in modalità indicative e non esaustive alcune di quelle di maggior interesse:

### Contratto di rioccupazione

Si tratta di un **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** diretto a incentivare l'**inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione**.

Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un **progetto individuale di inserimento**, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. La durata del progetto individuale di inserimento è **di sei mesi**.

Ai datori di lavoro che, dall’entrata in vigore del decreto e fino al 31 ottobre 2021, assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di **sei mesi**, l’esonero dal versamento del **100 per cento dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua.

Il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi precedenti e non può effettuarli nei sei mesi successivi, se relativi a lavoratori impiegati nella medesima unità produttiva e inquadrati con lo stesso livello e categoria di inquadramento del lavoratore assunto con i suddetti esoneri, pena la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Il datore di lavoro e il lavoratore possono recedere dal contratto una volta terminato il periodo di inserimento.

Tale disposizione **non è ancora efficace perché in attesa di autorizzazione da parte della Commissione Europea**.



Studio Associato Fornabaio  
Commercialisti e Consulenti del Lavoro



## Divieto di licenziamento

Si ricorda che il decreto Sostegni ha prorogato il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo fino al 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro e dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per i destinatari della Cassa integrazione in deroga, dell'Assegno Ordinario FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterale.

La novità del Decreto Sostegni bis è che dal primo luglio se un'impresa utilizza la Cassa integrazione ordinaria non paga le addizionali ma al tempo stesso non può licenziare mentre utilizza la CIGO.

## Decontribuzione settori turismo – terme - commercio

L'accesso alla decontribuzione è riservata ai datori di lavoro che non hanno presentato domanda di cassa integrazione Covid-19 con decorrenza 01/04/2021 ai sensi del D.L.41/2021 e riguarda i seguenti settori :

- turismo
- stabilimenti termali
- commercio

Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con le seguenti caratteristiche:

- fruibile entro il 31 dicembre 2021
- nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021
- restano esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL

Ai datori di lavoro beneficiari si applica **fino al 31 dicembre 2021 il divieto di :**

- **licenziamento** individuale per giustificato motivo oggettivo,
- licenziamento collettivo

La norma prevede che **la violazione del divieto di licenziamento comporta la revoca dell'esonero contributivo** concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di cassa integrazione salariale.

Tale disposizione **non è ancora efficace perché in attesa di autorizzazione da parte della Commissione Europea.**



## Contributo a Fondo Perduto

Il decreto Sostegni bis ripropone il contributo a fondo perduto. Sono previsti tre momenti.

**Il primo:** prevede il riconoscimento in automatico, con le medesime modalità indicate nell'istanza originaria, di una somma pari a quella riconosciuta a seguito di istanza ex art. 1 D.L. 41/2021 (decreto Sostegni). Coloro che hanno goduto del decreto Sostegni, quindi, si vedranno raddoppiare il beneficio, senza dover presentare alcuna domanda.

### Il secondo:

Per i soggetti che abbiano beneficiato del contributo di cui al punto precedente viene previsto che potranno ottenere l'eventuale maggior contributo relativo calcolato con le stesse percentuali sulla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno al 30% rispetto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, l'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

- a) novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
- b) settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

In entrambi i casi occorre attendere il provvedimento attuativo che disponga la nuova modulistica e l'apertura del canale telematico, ed in ogni caso i soggetti obbligati dovranno aver prima trasmesso telematicamente la LIPE del I trimestre 2021.

**Il terzo**, che di fatto è appena abbozzato. Il decreto, infatti, prevede il riconoscimento (sempre previa istanza) di un contributo ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione



titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, aventi ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto che siano incorsi in **un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che sarà definita con decreto successivo del MEF**. Lo stesso decreto MEF andrà anche a determinare le percentuali per i conteggi del contributo stesso, che saranno da applicarsi alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, **al netto di tutti gli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti in precedenza**.

### Proroga credito d'imposta per canoni di locazione

La norma proroga il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda:

1. per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, l'estensione fino al mese di luglio 2021, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente, della possibilità di usufruire di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 50 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda;

2. per tutti i soggetti non compresi nel punto 1, l'estensione per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 della possibilità di usufruire di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 30 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda. L'agevolazione spetta ai soggetti con un volume di ricavi e compensi nell'anno 2019 fino a 15 milioni di euro e che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 inferiore di almeno il 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

### Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi

Viene differita dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non.



Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1 maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

### **Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali**

Con la modifica prevista dal DL Sostegni-bis si consente alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi l'emissione della nota di variazione IVA in diminuzione in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura medesima, come previsto dalla disciplina attuale. Quindi in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sarà possibile effettuare le variazioni in diminuzione sin dall'apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione.

### **Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**

Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate;
- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali
- d) protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- e) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- f) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- g) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.



**Studio Associato Fornabaio**  
Commercialisti e Consulenti del Lavoro



Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto.

### **Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione**

Per favorire l'autonomia abitativa dei giovani, il DL prevede agevolazioni in materia di imposte indirette per l'acquisto della "prima casa di abitazione" da parte di acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato. In particolare, i giovani acquirenti sono esonerati dal pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale. Inoltre, nel caso in cui il giovane sia tenuto a corrispondere l'Iva, allo stesso viene riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta in relazione all'acquisto.

Il credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, o può essere utilizzato in diminuzione dall'Irpef dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto o utilizzato in compensazione.

Quanto ai mutui viene inoltre prevista, per le domande presentate fino al 30 giugno 2022, per gli stessi soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro un accesso prioritario ed agevolato al credito Fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge 147/2013.

*Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.*